

ALLEGATO ALL. "B" alla deliberazione C.P. n°36 del 22/09/2017

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE PROVINCIALI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate).

TITOLO I

NORME GENERALI

ART.1

DEFINIZIONI

Art 1.1) L'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara è di seguito indicata, per brevità, quale "**Provincia**";

Art 1.2) Le "**palestre**" di proprietà della "**Provincia**" sono in numero di 13 e risultano così dislocate sul territorio provinciale:

- **COMUNE di MASSA** n.6: I.T.C. "G.Toniolo" n.1; I. Prof. "Barsanti" n.1; Liceo Classico "P. Rossi" n.1; Liceo Linguistico e Psicopedagogico "G. Pascoli" n.1; ed I.T.I. "Meucci" n.2;
- **COMUNE di CARRARA** n.5 I.T.C.G. "Zaccagna" n.1; Liceo Linguistico e Psicopedagogico "Montessori" n.1; Liceo Classico "Repetti" n.1; Liceo Artistico "**Gentileschi**" n.1; ed I.T. Chimici "Galilei"/Liceo Scientifico "G. Marconi" n.1;

- **COMUNE di PONTREMOLI** n.1 presso I.T.C.G. "P. Belmesseri";
- **COMUNE di VILLAFRANCA L.** n.1 presso Liceo Scientifico "L. Da Vinci";

Art 1.3) I "**comuni**" su cui insistono le "*palestre*", di proprietà provinciale di cui sopra sono, quindi, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Comune di Pontremoli ed il Comune di Villafranca e, di seguito quando intesi congiuntamente, sono indicati come "**Comuni**";

Art 1.4) Le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, F.S.N, E.P.S. e D.S.A. che risultino affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, che esercitino tali attività senza alcun fini di lucro e che, quindi, solo in virtù di tali pre-requisiti, possono usufruire dell'utilizzo delle palestre di cui sopra, sono da ora in avanti denominati, per brevità, "**Soggetti terzi utilizzatori**";

Art 1.5) Gli Istituti Scolastici interessati al presente regolamento (I.T.C. "*G.Toniolo*"; I. Prof. "*Barsanti*"; Liceo Classico "*P. Rossi*"; Liceo Linguistico e Psicopedagogico "*G. Pascoli*"; I.T.I. "*Meucci*"; Liceo Scientifico "*Marconi*"; I.T.C.G. "*Zaccagna*"; Liceo Linguistico e Psicopedagogico "*Montessori*"; Liceo Classico

"Repetti"; Liceo Artistico "Gentileschi"; I.T. Chimici "Galilei"; I.T.C.G. "P. Belmesseri"; Liceo Scientifico "L. Da Vinci") sono da ora in avanti denominati, per brevità, "**Istituti**";

ART. 2

FINALITA'

Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:

- Art 2.1)** consentire, nei limiti compresi dall'Art. 50 del D.M. 01/02/2001 n. 44 recante "Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»", l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico ai "**Soggetti terzi utilizzatori**"; tutto ciò allo scopo di contribuire ad un adeguata funzione di promozione della pratica sportiva e della attività motorio-ricreativa;
- Art 2.2)** razionalizzare l'uso delle "palestre" di proprietà della "Provincia" da parte di "Soggetti terzi utilizzatori" stabilendo, di intesa con i "Comuni" e gli "Istituti", criteri e direttive per la ripartizione degli spazi, degli orari, dei periodi di utilizzo che dovranno, come previsto dalla succitata norma, tenere "nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese commesse all'utilizzo".

TITOLO II

**DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELLE
PALESTRE PROVINCIALI.**

ART. 3

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELLE PALESTRE PROVINCIALI

- Art 3.1)** La "Provincia" delega i "Comuni" nel cui territorio insistono le "palestre" di cui sopra ad assegnare, annualmente e secondo il calendario scolastico definito al successivo Art. 7, Comma 1, punto (d), gli spazi delle medesime "palestre"; con apposito bando ad evidenza pubblica rivolto a soli e possibili "Soggetti terzi utilizzatori" che ne facciano richiesta.
- Art 3.2)** Tra la "Provincia", i "Comuni" e gli "Istituti" verrà stipulata apposita convenzione che disciplinerà tale modalità di selezione e che si allega al presente regolamento (allegato "B").
- Art 3.3)** Per quanto di competenza della "Provincia" sarà il Dirigente del Settore interessato, Servizio Patrimonio e Fabbricati, a stipulare e sottoscrivere le convenzioni medesime con i singoli Comuni e gli Istituti.
- Art 3.4)** Le richieste d'uso delle palestre provinciali da parte di "Soggetti terzi utilizzatori" devono essere inoltrate, secondo le modalità previste nella convenzione allegata, al "Comune" nel cui territorio è ubicata la "palestra" interessata e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio della Provincia.
- Art 3.5)** Gli orari definitivi delle assegnazioni delle palestre

verranno redatti dai "Comuni", previa Deliberazione del Consiglio di ogni istituto "dell'Istituto" interessato ex Art. 33 del D.M. 01/02/2001 n. 44 recante "Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»" e successivamente comunicati dal "Comune" stesso al Dirigente del Servizio della "Provincia".

TITOLO III

REQUISITI E CONDIZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE

ART. 4

REQUISITI E CONDIZIONI DI ATTIVITÀ

Art 4.1) Le "palestre" possono essere assegnate solo ed esclusivamente a "Soggetti terzi utilizzatori" che siano in possesso dei requisiti indicati al precedente Art. 1 Comma 4 e che, ulteriormente, rispettino le condizioni di attività seguito esposte:

- a) svolgano la propria attività o abbiano la sede nel territorio del Comune dove è sita la palestra di cui richiedono l'utilizzo. Sono fatte salve esigenze temporanee straordinarie per cause di forza maggiore;
- b) siano in regola con i pagamenti relativi all'utilizzo delle palestre nelle stagioni sportive precedenti;
- c) svolgano, quale attività sportiva dilettantistica preminente, un attività, che richiede l'utilizzo di spazi coperti, come definito dalla normativa vigente;

ART. 5**CONDIZIONI DI UTILIZZO**

- Art 5.1)** L'assegnazione degli spazi delle "palestre" ai "Soggetti terzi utilizzatori", così come stabilito nel precedente art.4 e così come previsto nei bandi per l'assegnazione a cura dei "Comuni", è subordinata alle seguenti condizioni:
- (a) impegno a praticare lo sport come mezzo di promozione per la salute individuale e collettiva, per la crescita psicomotoria e per la socializzazione dei giovani nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi;
 - (b) indicazione del/dei nominativo/i del/dei responsabile/i che garantisca il corretto e il sicuro uso della palestra durante le proprie ore di utilizzo;
 - (c) pagamento della quota complessiva annua dovuta per l'utilizzo della palestra calcolata in base al periodo e alle ore di utilizzo nell'anno scolastico di riferimento e dal tariffario orario vigente determinato dalla "Provincia", in modo da garantire che "l'Istituto" coinvolto o la "Provincia" risultino esentati dalle spese relative a tale utilizzo;
 - (d) assunzione diretta dell'impegno di provvedere alle spese di pulizia dei locali utilizzati;

ART. 6**MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

- Art 6.1)** L'assegnazione degli spazi delle "palestre" ai "Soggetti

terzi utilizzatori", così come stabilito nel precedente art.4 è disciplinata dalla seguenti procedure:

- a)** stipula di convenzione con i "Comuni" interessati a cura della "Provincia";
- b)** determinazione a cura della "Provincia" del tariffario orario;
- c)** gli "Istituti" interessati entro il 30 ~~Maggio~~ **Giugno** di ogni anno solare comunicano ai "Comuni" interessati, tenendo in copia il Dirigente del Servizio della "Provincia", le proprie disponibilità orarie di utilizzo delle palestre a cura di eventuali "*soggetti Utilizzatori terzi*", in riferimento alla successiva annualità scolastica (Ottobre anno in corso - Settembre anno successivo);
- d)** entro il 30 Luglio di ogni anno i "Comuni" emanano i rispettivi bandi per l'assegnazione dell'utilizzo ai "*soggetti utilizzatori terzi*";
- e)** sempre entro il 30 Luglio di ogni anno gli "Istituti" comunicano ai "Comuni" ed alla "Provincia" l'elenco "*soggetti utilizzatori terzi*" che non hanno provveduto al pagamento delle tariffe dell'anno precedente;
- f)** entro il 30 Agosto di ogni anno i "*soggetti utilizzatori terzi*" interessati inviano le proprie richieste di utilizzo ai "Comuni";
- g)** entro il 15 Settembre di ogni anno i "Comuni" trasmettono, previa intesa con gli "Istituti"

interessati, le proprie proposte di utilizzo ai medesimi "Istituti".

- h)** entro il 25 Settembre di ogni anno gli "Istituti" provvedono tramite opportuna Deliberazione del Consiglio di ogni istituto interessato, ex Art. 33 del D.M. 01/02/2001 n. 44, all'autorizzazione all'utilizzo ed alla determinazione di ogni orario ed obbligo per ogni "soggetto utilizzatore terzo", anche ai sensi di quanto previsto oltre che dal bando anche dal successivo Art. 7, Comma 1 Lettera l). Tale Deliberazione viene trasmessa al "Comune" interessato ed al Dirigente del Servizio della "Provincia";
- i)** entro il 30 Settembre di ogni anno il "Comune" determina, a seguito delle deliberazioni dei singoli "Istituti" interessati, l'assegnazione degli spazi ai "Soggetti terzi utilizzatori" e comunica agli stessi gli orari definitivi e le modalità convenzionali da stabilirsi anche con "l'Istituto" interessato, tenendo in copia il Dirigente del Servizio della "Provincia" per ogni comunicazione.

TITOLO IV

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PALESTRE E DIVIETI

ART. 7

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PALESTRE

- Art 7.1)** I "Soggetti terzi utilizzatori" sono tenuti ad utilizzare le "palestre" attenendosi scrupolosamente alle seguenti

modalità e come anche previsto nei bandi per l'utilizzo a cura dei "Comuni":

- a) l'accesso alle "palestre" è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori, o dirigenti dei "Soggetti terzi utilizzatori";
- b) i suddetti istruttori, allenatori, o dirigenti dei "Soggetti terzi utilizzatori", sono tenuti a far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso dei luoghi e delle condizioni di utilizzo;
- c) l'utilizzo delle "palestre" è consentito solo in orario extrascolastico compatibilmente con l'uso scolastico ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi sportivi scolastici deliberata dai Consigli di Istituto dei singoli "Istituti";
- d) il periodo di utilizzo "annuale" delle palestre provinciali va riferito all'anno scolastico compreso tra il 1° ottobre dell'anno in corso ed il 30 settembre dell'anno successivo;
- e) è fatto obbligo, ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di utilizzare la medesima rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di utilizzo loro assegnati dai "Comuni", previa Deliberazione del Consiglio di ogni "istituto" interessato;

- f) è fatto obbligo, ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di non svolgere attività sportiva diversa da quella per la quale la "palestra" è stata concessa;
- g) è fatto obbligo, ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di non utilizzare, in tali attività, attrezzi che possono arrecare danno alle strutture e agli ambienti.
- h) è fatto obbligo ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di provvedere, sotto la propria diretta responsabilità a che tutti coloro che entrino nello spazio dell'allenamento, utilizzino calzature ed abbigliamento idoneo per ogni singola disciplina praticata;
- i) è fatto obbligo ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di comunicare, al Dirigente scolastico dell'istituto interessato e al Dirigente del Servizio della Provincia, tramite comunicazione scritta ed entro 12 ore dal dall'accertamento, qualsiasi danno, guasto, rottura, mal funzionamento o anomalia all'interno degli spazi di utilizzo che vi dovesse essere riscontrato. La mancata segnalazione comporterà l'assunzione a carico dei responsabili dei "Soggetti terzi utilizzatori" di eventuali conseguenti responsabilità;
- j) i locali costituenti le "palestre" (e, quindi, gli

spazi palestra veri e propri, gli spogliatoi, i servizi igienici annessi e connessi etc...) dovranno essere usati dai "Soggetti terzi utilizzatori" con diligenza e al termine del turno di utilizzo, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività di altri terzi e/o dell'Istituto avente sede nel fabbricato annesso;

- k) in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della "Provincia" o "dell'Istituto", il "soggetto terzo utilizzatore" dovrà sospendere l'uso già programmato dei locali concessi in utilizzo;
- l) i "Soggetti terzi utilizzatori" durante il periodo e l'orario di utilizzo sono responsabili della custodia della palestra; a tale scopo competerà al Consiglio di Istituto di ogni istituto interessato ex Art. 33 del D.M. 01/02/2001 n. 44, definire nell'atto di autorizzazione all'utilizzo della palestra, le misure per la salvaguardia dei locali nonché per l'uso delle attrezzature e per l'apertura e la chiusura dei locali d'ingresso alla palestra in modo che l'accesso ai locali interni e anche l'accesso esterno resti precluso alle persone estranee non autorizzate.

ART. 8

DIVIETI

Art 8.1) I "Soggetti terzi utilizzatori" sono obbligati ad

osservare le seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali o regionali vigenti in materia:

- (a) è fatto assoluto divieto di entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano alla attività sportiva;
- (b) è vietato fumare nei locali utilizzati sia interni che esterni (compreso l'area esterna e/o parcheggio);
- (c) è vietato l'accesso alla palestra da parte di persone estranee alle attività sportive oggetto dell'utilizzo;
- (d) è vietato, a chiunque, di accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto;
- (e) è vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere salva preventiva autorizzazione sia della "Provincia" sia "dell'Istituto" interessato;
- (f) è vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto o possano causare danni alle sue infrastrutture;
- (g) è vietato lasciare in deposito all'interno della palestra e fuori dall'orario di utilizzo attrezzi e quant'altro, salva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico "dell'Istituto" interessato;

TITOLO V

RESPONSABILITA' E DANNI, CONTROLLI E REVOCA

ART. 9

RESPONSABILITA' E DANNI

Art 9.1) Ne la "Provincia", ne gli "Istituti", ne i "Comuni" possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati agli atleti derivanti dall'utilizzo delle palestre, degli impianti e delle attrezzature da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori". A tale fine nelle richieste di utilizzo i comuni predisporranno apposita clausola di manleva da sottoscrivere ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile a cura dei "Soggetti terzi utilizzatori" richiedenti.

Art 9.2) I "Soggetti terzi utilizzatori", sono direttamente ed esclusivamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature a loro assegnati. A tale fine nelle richieste di utilizzo i comuni predisporranno apposita clausola di manleva da sottoscrivere ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile a cura dei "Soggetti terzi utilizzatori" richiedenti.

Art 9.3) I "Soggetti terzi utilizzatori", sono tenuti, quindi, ad assumersi la responsabilità civile e patrimoniale oltre al risarcimento materiale e morale per ogni danno che si verificasse in conseguenza delle attività esercitate in ottemperanza al seguente regolamento.

Art.10**FUNZIONI DI CONTROLLO-REVOCA**

Art 10.1) Il presente regolamento riconosce agli "Istituti" e alla

"Provincia" il potere ispettivo circa l'uso delle palestre provinciali da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori"; personale, all'uopo incaricato, o dagli "Istituti" interessati o dalla "Provincia", potrà quindi, senza alcun preavviso e senza alcuna limitazione di orario o di periodo, effettuare opportune visite di controllo durante l'utilizzo delle "palestre" da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori".

Art 10.2) Prima dell'accesso all'uso dei locali e/o delle attrezzature verranno stabiliti "verbali di consegna" fra gli "Istituti", la "Provincia" ed "Soggetti terzi utilizzatori", finalizzati alla ricognizione dello stato dei locali e delle attrezzature in dotazione alla palestra.

Art 10.3) Eventuali danni conseguenti all'uso saranno accertati al momento della cessazione dell'uso dei locali e delle attrezzature, in contraddittorio fra le parti sopra indicate ed una copia del "verbale di accertamento della riconsegna" sarà inviata al "Comune" interessato per conoscenza.

Art 10.4) La "Provincia" e "L'Istituto" interessato devono, inoltre, adoperarsi per portare a conoscenza dei responsabili dei "Soggetti terzi utilizzatori", il presente regolamento e della normativa scolastica vigente in materia.

Art 10.5) La concessione degli spazi delle palestre ai "Soggetti terzi utilizzatori" assegnatari, può essere revocata,

senza che il "Soggetto terzo utilizzatore" possa avanzare alcuna richiesta di danni, di risarcimento e/o nocumento a qualsiasi titolo risarcibile, dal "Comune" interessato su richiesta della "Provincia" o degli "Istituti" interessati con le seguenti motivazioni:

- a) mancato pagamento della quota complessiva annua, frazionata mensilmente e dovuta per l'utilizzo della palestra calcolata in base al periodo e alle ore di utilizzo nell'anno scolastico di riferimento e dal tariffario orario vigente determinato dalla "Provincia", così come previsto dall'Art. 5 Comma 1, punto (c);
- b) reiterata inosservanza delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti di cui agli Artt. 7 ed 8 del presente regolamento; intendendosi, quale "reiterata", un inosservanza costituita da numero tre violazioni anche diverse tra di loro, delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti di cui agli Artt. 7 ed 8 del presente regolamento; ogni inosservanza di cui sopra, dovrà obbligatoriamente, per essere conteggiata tra le violazioni causa di revoca, essere segnalata con adeguata contestazione scritta da parte e a cura del responsabile dell'Istituto interessato al "Soggetto terzo utilizzatore" interessata, tenendo in copia la "Provincia" ed il "Comune" interessato.

TITOLO VI

IMPEGNI DELLA PROVINCIA, TARIFFE E DISPOSIZIONI FINALI**ART.11****IMPEGNI DELLA PROVINCIA e TARIFFARIO ORARIO**

- Art 11.1)** La "Provincia" che è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle "palestre", si impegna a determinare i reali costi aggiuntivi di illuminazione, acqua e riscaldamento derivanti dall'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori".
- Art 11.2)** La determinazione di tali costi aggiuntivi, effettuata con opportuna valutazione dell'incidenza a bilancio provinciale ed a seguito della verifica dei costi aggiuntivi reali di energia elettrica, acqua e riscaldamento, viene utilizzata dalla "Provincia" per la determinazione del tariffario orario annualmente vigente, così come previsto dall'Art. 5 Comma 1, punto (c) che viene approvato con apposito decreto del Presidente della Provincia.
- Art 11.3)** Il Presidente della Provincia, con proprio Decreto, può provvedere, riconsiderando i valori di costo di cui sopra, a rimodulare il tariffario orario;
- Art 11.4)** Il tariffario orario di cui sopra non comprende gli oneri relativi ad alcun servizio complementare, quali: la custodia, la vigilanza e la pulizia. Detti oneri sono a carico dei "Soggetti terzi utilizzatori".

Art.12

NORME FINALI e TRANSITORIE

- Art 12.1)** Le norme contenute nel presente regolamento si intendono efficaci e valide a far data dall'anno solare successivo alla sua approvazione.
- Art 12.2)** Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del presente regolamento ed il termine delle procedure di assegnazione delle "Palestre", prevista per il 30 Settembre dell'anno solare successivo, restano valide le assegnazioni effettuate dai "Comuni" o dagli "Istituti" interessati, secondo le modalità a suo tempo pattuite e stabilite ad eccezione delle tariffe pattuite e delle relative modalità di pagamento.
- Art 12.3)** La "Provincia" determina, con decreto del Presidente della Provincia, un tariffario orario in base ai costi di illuminazione, acqua e riscaldamento derivanti dall'utilizzo delle palestre degli Istituti in orario extrascolastico a cura "Soggetti terzi utilizzatori". I "Soggetti terzi utilizzatori", assegnatari da parte dei "Comuni" o dagli "Istituti" interessati delle "palestre", verseranno direttamente alla Provincia, entro il 10 di ogni mese, l'importo dovuto per l'utilizzo.